

# TFA sostegno, accesso a prova scritta per docenti con 3 anni servizio vale già per il V ciclo

 [orizzontescuola.it/tfa-sostegno-accesso-a-prova-scritta-per-docenti-con-3-anni-servizio-vale-gia-per-il-v-ciclo/](https://orizzontescuola.it/tfa-sostegno-accesso-a-prova-scritta-per-docenti-con-3-anni-servizio-vale-gia-per-il-v-ciclo/)

June 12, 2020

TFA sostegno: il decreto scuola pubblicato in Gazzetta ufficiale il 6 giugno ha introdotto una novità per le selezioni al corso di specializzazione, attive già a partire dal V ciclo.

## La norma

*Ai fini dell'accesso ai percorsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, in riconoscimento dell'esperienza specifica maturata, a decorrere dal V ciclo i soggetti che nei dieci anni scolastici precedenti hanno svolto almeno **tre annualità di servizio**, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, **sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura**, accedono direttamente alle prove scritte*

## Servizio nei dieci anni precedenti

Non è specificato, ma i dieci anni precedenti potrebbero essere compresi tra l'anno scolastico 2010/11 e il 2019/20.

## Specifico posto di sostegno

Se si richiede di accedere alla selezione per la scuola secondaria di II grado, i tre anni di servizio su sostegno – anche da mad – dovranno essere stati svolti nella scuola secondaria di II grado.

Se si richiede di accedere per la primaria, i tre anni di servizio su sostegno devono essere stati svolti su primaria.

## Cosa si intende per annualità di servizio

Servizio prestato **per almeno 180 giorni nell'anno scolastico** o, ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 un servizio **prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale** ”

Non ha dunque importanza che la supplenza sia stata al 31 agosto, 30 giugno o temporanea. L'importante è aver raggiunto, per l'anno scolastico considerato, i 180 giorni di servizio o un servizio continuativo almeno dal 1° febbraio fino al termine degli scrutini.

## Quale punteggio per una prova non svolta

---

La graduatoria finale per l'accesso ai posti banditi nella singola Università è determinata da

- punteggio prova preselettiva
- punteggio prova scritta (da superare con almeno 21/30)
- punteggio prova orale (da superare con almeno 21/30)

La Sen. Granato (M5S) ha anticipato che *“differentemente dagli altri cicli, da accordi presi con il ministro Manfredi, la preselettiva verrà esclusa dal punteggio complessivo delle prove, pertanto per i docenti senza servizio fungerà solo da filtro e quelli con servizio non verranno ammessi automaticamente.”*

Queste le attuali scadenze per la presentazione della domanda presso ciascuna Università.

N.B. E' normale che le Università non abbiano ancora aggiornato le pagine in relazione alle nuove norme.

## Rinvio norma al VI ciclo

---

Alcuni docenti ci scrivono dicendo che non è corretto affermare che la norma entrerà in vigore già dal V ciclo, perché durante la discussione del Decreto Scuola in Aula alla Camera è stato approvato un ordine del giorno con il quale si impegna il Governo a rinviare la norma al VI ciclo di specializzazione.

Va detto che, ad oggi, la norma valida a cui le Università dovranno dare seguito è quella del Decreto Scuola pubblicato in Gazzetta. Se poi si darà seguito all'ordine del giorno e il Parlamento interverrà con una nuova modifica, se ne terrà conto.